

Camera Penale di Gorizia “Roberto Maniacco”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Trieste ed al Dirigente del Settore Penale	ca.trieste@giustizia.it
Ill.mo Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste ed al Dirigente del Settore Penale	pg.trieste@giustizia.it
Ill.mo Presidente del Tribunale di Gorizia ed al Dirigente del Settore Penale	tribunale.gorizia@giustizia.it
Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ed al Dirigente del Settore Penale	procura.gorizia@giustizia.it
Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste	tribmin.trieste@giustizia.it
Ill.mo Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste	tribsorv.trieste@giustizia.it
Ill.mo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia	segreteria.ordine@avvocatigorizia.it
Unione Camere Penali Italiane	segreteria@camerepenali.it
Messaggero Veneto	ufficio.centrale@messaggeroveneto.it
Il Piccolo	gorizia@ilpiccolo.it
Camera Penale di Udine	info@conteraffaele.it
Camera Penale di Trieste	camerapenaeditrieste@gmail.com
Camera Penale di Pordenone	info@avvocatodirisio.net
Giudice di Pace Coordinatore di Gorizia ed al Dirigente del Settore Penale	gdp.gorizia@giustizia.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, proclamata per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025.

La Camera Penale di Gorizia, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale, proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 12 aprile 2025,

Camera Penale di Gorizia “Roberto Maniaco”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,*

comunica,

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice, che:

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie **ha la durata di 3 (giorni) e si terrà i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025;**
- b) la specifica motivazione dell'astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane di data 12/4/2025, attiene all'emanazione del decreto legge 11 aprile 2025 n. 48 – che recepisce i medesimi contenuti del DDL denominato “pacchetto sicurezza”, nei cui confronti l'Unione aveva già manifestato il proprio più ampio e profondo dissenso – con abuso della decretazione d'urgenza in considerazione dell'evidente mancanza delle condizioni che ne legittimano l'utilizzo, nonché con riferimento alla riproposizione di norme già da più parti sottoposte a severe critiche, mentre era in corso un'approfondita discussione davanti al Parlamento; nonostante le modifiche, restano di fatto intatte tutte le criticità del “pacchetto sicurezza” denunciate dall'Unione delle Camere Penali Italiane relative all'inutile introduzione di nuove ipotesi di reato, ai molteplici sproporzionati e ingiustificati aumenti di pena, all'introduzione di aggravanti prive di alcun fondamento razionale, alla sostanziale criminilizzazione della marginalità e del dissenso, nonché all'introduzione di nuove ostacoli per l'applicazione di misure alternative alla detenzione; la stessa sottrazione dell'iniziativa legislativa alla sua ordinaria sede parlamentare denuncia ancora una volta come si tratti di interventi ostentatamente simbolici e, come tali, privi

Camera Penale di Gorizia "Roberto Maniaco"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

di ogni effettiva efficacia e che nulla hanno a che fare con un qualche reale incremento della sicurezza dei cittadini;

- c) è stata assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*);
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Gorizia, 18 aprile 2025

F.to Il Presidente

Avv. Paolo Marchiori